

Risoluzione n. 153178 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lettera *b*) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Qualifica di cameriere

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia prestato servizio presso un ristorante per tre anni nell'ultimo quinquennio con qualifica di cameriere.

A tal riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha *"...prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.."*

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia *"dipendente qualificato"*, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Premesso quanto sopra, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa" e il "c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi", si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti.

Si conclude, precisando, che la scrivente Direzione, con risoluzione del 14 gennaio 2011, n. 5871, ivi allegata, si è già espressa sulla validità della professionalità acquisita da un cameriere inquadrato al Quarto livello del c.c.n.l. per i dipendenti di aziende del settore turismo, riconoscendo a tale figura professionale la qualificazione in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio